

N. R.G. 2014/435



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **435/2014** promosso da:

B. C. S.R.L.

con l'Avv. (Omissis)

RICORRENTE

contro **U.**

S.P.A.

con l'Avv. (Omissis)

RESISTENTE

Il Giudice Dr. Eugenia Tommasi di Vignano,
a scioglimento della riserva che precede, ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

Osservato:

che va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata in via preliminare
dalla banca resistente di inammissibilità del ricorso ex art.

700 c.p.c. per preteso difetto di residualità:

che, a supporto dell'eccezione, parte resistente ha richiamato un'ordinanza del Tribunale di Verona, con la quale il giudice, prendendo le mosse dalla doglianza sollevata dal correntista nei confronti della Banca intermediaria per illegittima segnalazione a sofferenza del proprio nominativo in Centrale Rischi, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per difetto di residualità, essendo previsto il rimedio cautelare tipico di cui all'art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, che richiama il modulo cautelare di cui all'art. 5 dello stesso testo, applicabile alle controversie ex art. 152 del D.Lgs. 30/6/03 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, ed ha riconosciuto in esso un modello di tutela cautelare non già limitato ai provvedimenti emessi dal Garante ma generale e paradigmatico (anche) per tutte le controversie in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa quella fondata sulla doglianza di erroneità o illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi da parte della Banca intermediaria ed avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento latamente esecutivo di Banca d'Italia di inserimento in C.R. dei dati trasmessi dall'intermediario segnalante (cfr. Trib. Verona 23/10/12, est. Mirenda); che, per contrastare detta eccezione, parte ricorrente ha richiamato un'altra più recente ordinanza del Tribunale di Verona, con la quale il giudice ha ritenuto che la controversia introdotta dal correntista nei confronti della Banca intermediaria per una erronea segnalazione a sofferenza del proprio nominativo in C.R. Banca d'Italia non è riconducibile a quelle disciplinate dal codice della privacy, *"poiché chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio*

nominativo dalla centrale rischi si duole non delle modalità con cui i dati relativi all'insolvenza sono stati raccolti, trasmessi o gestiti ma ancora più semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimino la segnalazione alla centrale rischi", facendo venire in rilievo "una violazione del precetto del neminem laedere non una violazione delle modalità di trattamento dei dati" (cfr. Trib. Verona 18/3/13, est. Vaccari); ritenuto:

che sia da ritenersi del tutto pacifico che l'attività di Banca d'Italia di segnalazione in Centrale Rischi di una posizione cd. a sofferenza implica *anche* il trattamento dei dati personali del soggetto segnalato; che, infatti, si riconosce ormai che le informazioni registrate in Centrale Rischi sono da qualificarsi come 'riservate' e che il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto dei principi generali in tema di trattamento dei dati personali (l'art. 4, comma 1, della Delibera CICR n. 663 del 11/7/12 espressamente qualifica come '*riservati*' i dati nominativi registrati presso la banca dati e stabilisce che il loro utilizzo può avvenire solo per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito nel rispetto della normativa di settore emanata dalla Banca d'Italia, e la Circolare n. 139/1991 nel 14° Aggiornamento del 29/4/11 ha recepito tale ricostruzione, cfr. cap. I, sez. 1, pgf. 3); che, a tale riguardo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 7958/09 in tema di applicabilità del Codice privacy, ha sottolineato che "*la Banca d'Italia, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Centrale Rischi, non è estranea all'applicazione del codice in esame, essendo esclusi soltanto alcuni rimedi altrimenti a disposizione dell'interessato, come la tutela*

amministrativa (Sezione 2 del codice) e quella definita dal codice come "tutela alternativa quella giurisdizionale" (Sezione 3), mentre resta applicabile la tutela giurisdizionale di cui al Capo 2 (art. 152) oltre a quella dinanzi al Garante nelle forme del reclamo, con la conseguenza dell' applicabilità alle segnalazioni presso la Centrale Rischio delle norme generali in tema di trattamento dei dati di cui all'art. 11 del Codice privacy";

che detta pronuncia va letta nel senso che, poiché la materia delle segnalazioni in C.R. Banca d'Italia involge necessariamente anche il trattamento dei dati personali dei soggetti segnalati, anche la Banca d'Italia, al pari delle banche intermediarie autrici delle segnalazioni, non può sottrarsi alla disciplina comune in tema di responsabilità civile nel trattamento dei dati ogniqualvolta, per errore di uno degli "incaricati", la segnalazione dell'intermediario venga recepita e trattata in modo non corretto, quando sia, cioè, imputabile alla stessa Banca d'Italia (o anche ad essa) la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali; che, pertanto, quando il gestore o titolare del trattamento dei dati personali gestisca, tratti o trasmetta i dati stessi in violazione della normativa che presiede al trattamento dei dati personali si determina certamente a suo carico l'insorgenza di responsabilità extracontrattuale aquiliana ex art. 2050 cod.civ. laddove il soggetto segnalato, contestando la fondatezza/legittimità della segnalazione, assuma l'esistenza di un fatto illecito fonte di un pregiudizio all'immagine ed eventualmente - come nei casi di domanda di tutela cautelare - di un

concreto pericolo di paralisi nell'accesso al credito bancario e, quindi, di insolvenza;

che deve, però, anche evidenziarsi che gli interventi legislativi degli ultimi anni nella materia *de qua* sono stati diretti ad incidere sulle concrete modalità con le quali le banche intermediarie realizzano l'attività di centralizzazione dei rischi di credito (si pensi, per esempio, alla novella dell'art. 125 T.U.B. e alle norme in merito alla 'Cancellazione delle segnalazioni di mancato pagamento' di cui al DL 38/11) e l'impressione che accorta dottrina ne ha ricavato è che nel nostro ordinamento sia venuta affermandosi l'idea che l'attività di centralizzazione dei dati attinenti ai rapporti di credito non si esaurisca più sul piano del rapporto tra l'intermediario segnalante e il gestore della centrale rischi - riflettendosi sul soggetto segnalato *solo dall'esterno* in termini di eventuale illiceità ex art. 2043 cod.civ. - ma si caratterizzi quale attività che investe *dall'interno* il rapporto tra banca intermediaria e cliente quantomeno per la fase di trasmissione nelle centrali rischi dei flussi informativi da parte dell'intermediario, con l'effetto che dall'affermazione dell'esigenza di tutelare il segnalato per i possibili effetti pregiudizievoli che l'attività condotta da un *terzo* è idonea a provocare nella sfera dei suoi interessi giuridicamente protetti (in particolare quello alla riservatezza dei propri dati personali) si passa alla prospettiva della necessità che la raccolta e la trasmissione dei dati del proprio *cliente* venga effettuata da parte della Banca intermediaria nel rispetto delle regole che presiedono all'attuazione del rapporto contrattuale, tra le quali rientrano quelle di buona fede e correttezza *in*

executivis (cfr. art. 1175 1375 cod.civ.); che, del resto, la centralità del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione dei rapporti bancari costituisce ormai un approdo giurisprudenziale consolidato, tanto da essere considerato il paradigma al quale deve essere ispirato l'intero rapporto bancacliente, come mostra la frequente applicazione che di tale principio viene fatta nell'ambito delle controversie in materia di rapporti bancari, anche dalla giurisprudenza dello stesso tribunale veronese; che, in tale prospettiva, è stato osservato che il legislatore ha pian piano inteso spostare il 'baricentro' della disciplina in materia di privacy dai gestori delle centrali rischi (cioè i titolari del trattamento dei dati personali dei fruitori del credito, in quanto tali fulcro della disciplina privacy) sugli intermediari bancari e, più in particolare, sul segmento di attività di centralizzazione dei rischi che fa capo a questi ultimi, tanto che in dottrina si è potuto affermare che, poiché l'intermediario raccoglie e trasmette i dati della propria *clientela*, cioè della propria controparte contrattuale, la relativa attività si innesta sulla relazione essenzialmente negoziale dalla quale è scaturito il rapporto di credito oggetto di segnalazione, con la duplice conseguenza, da una parte, che l'intermediario è tenuto a conformare la sua condotta allo stesso parametro valutativo al quale sono assoggettati i comportamenti che ricadono nella sfera contrattuale, cioè *buona fede e correttezza*, che richiamano il più generale *dovere di solidarietà contrattuale* (cfr. sul tema Cass. 7/11/2011, n. 23033), e, dall'altra, che la segnalazione illegittimamente/erroneamente operata può far sorgere a carico dell'intermediario non solo una responsabilità di natura aquiliana ma

anche una responsabilità *stricto sensu* contrattuale, che trae origine proprio dall'inadempimento dell'obbligo di buona fede e correttezza o del più generale *dovere di solidarietà contrattuale*, sì che le stesse previsioni normative/regolamentari che si pongono in sostanziale linea di continuità con la descritta tendenza a ricondurre l'attività di segnalazione degli intermediari nell'ambito del rapporto banca-cliente possono essere considerate quali specifiche concretizzazioni di tale dovere (vedi, per esempio, l'affermazione della natura abusiva della segnalazione a sofferenza nei casi trattati da Trib. Parma, 30 giugno 2010; Trib. Lecce, 2 luglio 2009; Trib. Matera, 18 giugno 2008; Trib. Bari, 19 maggio 2011),

che in quest'ambito, assume particolare rilevanza l'obbligo dell'intermediario di dare informativa al cliente precedentemente alla prima segnalazione effettuata a suo carico, come espressamente previsto per la *segnalazione a sofferenza* nella C.R. Banca d'Italia con il 13° Aggiornamento del 2010 della Circolare n. 139/91 e per le *segnalazioni relative a rapporti di credito al consumo* effettuate presso qualunque centrale rischi, sia pubblica che privata, dal novellato art. 125, 3 comma, T.U.B. (cfr. D.Lgs. 141/10), trattandosi in entrambi i casi di obbligo che, trovando il proprio fondamento nella finalità di consentire al cliente di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio al fine di consentirgli di valutare ed assumere le iniziative idonee ad evitare la segnalazione, costituisce

concretizzazione del più generale obbligo di solidarietà tra controparti contrattuali;

che l'emersione di detta duplice valenza dell'attività di raccolta e trasmissione dati alle centrali rischi, in chiave di privacy e di solidarietà contrattuale, determina la possibilità dell'insorgenza contemporanea di un duplice titolo di responsabilità, cioè extracontrattuale nella misura in cui l'attività dell'intermediario abbia determinato un *illecito* trattamento dei dati personali del segnalato e la lesione di un diritto soggettivo perfetto (riconducibile sostanzialmente alla categoria dei c.d. diritti della personalità, quali il diritto all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione personale e commerciale) e contrattuale quando l'indebito trattamento dei dati integri (anche) la violazione di obblighi che presiedono al corretto svolgimento del rapporto tra l'intermediario e il suo cliente, per “*violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali è compreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese ai terzi)*” (cfr. ABF, 16 aprile 2010, n. 241), non restando ciò senza effetto vuoi sul piano strettamente processuale che su quello della tutela di volta in volta concretamente ottenibile;

che pertanto, avuto riguardo al rito utilizzabile (rito speciale ex art. 10 D.Lgs. 150/11 o rito ordinario), nell'ipotesi in cui il segnalato, oltre ad invocare la responsabilità extracontrattuale dell'intermediario per la lesione del proprio diritto alla riservatezza a seguito della illegittima/erronea segnalazione in centrale rischi, faccia valere anche l'inadempimento degli obblighi contrattuali dell'intermediario stesso e

cumuli pertanto le due azioni, la causa di merito dovrà comunque essere svolta con il rito ordinario in virtù del criterio di prevalenza di cui all'art. 40, comma 3, c.p.c.;

che, sul piano del rito cautelare, ferme tutte le superiori considerazioni, il criterio discrezionale tra la cautela atipica ex art. 700 c.p.c. e quella ex art. 10,4 comma, D.Lgs. 150/11 nelle ipotesi di richiesta del soggetto segnalato di cancellazione urgente della segnalazione effettuata in Centrale Rischi B.I. dalla banca intermediaria si individua non tanto nel fatto che il ricorrente si dolga delle indebite modalità di trattamento dei propri dati personali ovvero della mancanza dei presupposti sostanziali della segnalazione (trattandosi in entrambi i casi di condotte certamente rilevanti anche sul piano extracontrattuale della violazione della privacy), quanto piuttosto nella descritta duplice valenza contrattuale ed extracontrattuale dell'attività di raccolta e trasmissione dati alle centrali rischi da parte degli intermediari, sicché in nessun modo può ritenersi che il ricorso al rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. sia precluso dalla presenza nell'ordinamento della cautela tipica ex art. 10,4 comma D.Lgs. 150/11 ogniqualvolta la tutela cautelare sia prospettata dal soggetto segnalato come fondata sulla violazione di obblighi operanti all'interno del rapporto banca-cliente e sia, quindi, strumentale (anche) ad una tutela di merito eventualmente destinata ad operare su un piano diverso da quello extracontrattuale della violazione degli obblighi di trattamento dei dati personali, cioè sul piano - tipicamente caratterizzante la relazione negoziale tra banca e cliente - dell'inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza;

che, in tali casi, ulteriore argomento a favore della ammissibilità della tutela ex art. 700 c.p.c. deve anche ritenersi il dato normativo che nella disciplina processuale di cui all'art. 10,4 comma, D.Lgs. 150/11 non è ravvisabile alcun rimedio tipico finalizzato ad offrire al cliente segnalato una tutela cautelare operante prima ed indipendentemente dell'instaurazione del giudizio di merito, tenuto conto che il modello ex art. 5, 1 e 2 comma, D.Lgs. 150/11 richiamato dal predetto art. 10, 4 comma, è necessariamente correlato al giudizio di merito, che deve essere già instaurato (art. 5, 1 comma) o in procinto di esserlo (art. 5, 2 comma);

che, tenuto conto della attenuata strumentalità della tutela cautelare anticipatoria in ragione della mera eventualità del giudizio di merito, siffatto vincolo tra cautela e merito nei casi di domande di cancellazione urgente di segnalazioni pregiudizievoli in C.R. (cioè di domande di provvedimenti anticipatori per definizione) pare porsi in contrasto con la tendenza alla stabilizzazione dei provvedimenti cautelari, quantomeno nella misura in cui al soggetto segnalato, che prospetti la natura illegittima della segnalazione (anche) per inadempimento da parte della banca degli obblighi di buona fede e correttezza ma risulti concretamente appagato dalla sola misura anticipatoria di 'cancellazione', sia precluso il diritto di non introdurre alcun successivo giudizio di merito, tenuto conto che, in caso di pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, la sospensione eventualmente disposta con decreto fuori udienza ex art. 5, 2 comma, D.Lgs. 150/11 diviene

inefficace se non è confermata in sede giudiziale (più precisamente alla prima udienza successiva alla pronuncia del provvedimento stesso);

che, al cospetto di detta attenuata strumentalità della tutela cautelare anticipatoria (e, in particolare, della domanda di cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli in C.R.), mette conto di evidenziare che, rispetto all'esigenza di indicazione della domanda di merito, nella materia *de qua* l'ammissibilità del ricorso cautelare è garantita dall'enunciazione dell'oggetto e delle ragioni della domanda, senza che risultino decisive ulteriori specificazioni;

che, alla luce delle osservazioni che precedono, appare preferibile una lettura restrittiva della norma di cui all'art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, cioè tale da escludere che la stessa possa essere applicata al di fuori dei casi di impugnativa dei provvedimenti resi in materia di privacy dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al precedente comma 3 della norma, anche tenuto conto che: 1) rispetto all'attività di segnalazione in C.R., la Banca d'Italia ha una funzione meramente gestoria ed è priva di qualsiasi potere di valutazione del contenuto di merito delle segnalazioni, sicché la sua attività, che si caratterizza per una sostanziale neutralità rispetto ai dati registrati nella Centrale - che sono la risultante della mera elaborazione automatizzata dei flussi informativi generati dalle banche intermediarie (cfr. circolare Banca d'Italia n. 139/91, ultimo Aggiornamento 29/4/11, cap. I, sez. 1 pgf. 5) - difficilmente può tradursi in un vero e proprio *provvedimento esecutivo* suscettibile di sospensione e, quindi, integrare il requisito oggettivo di cui all'art. 10, 4 comma, della norma sopra citata, che parla di

“?efficacia esecutiva del provvedimento impugnato”; 2) anche accogliendo l'opzione della natura *provvedimentale* dell'attività di Banca d'Italia quale gestore di C.R. pubblica (cfr. Trib. Verona, 23/10/12, cit.), rimane comunque problematico il caso delle segnalazioni effettuate dalle banche intermediarie nelle centrali rischi private, ove lo stesso gestore della banca dati, e non solo l'ente segnalante, è un soggetto privato, cioè privo per definizione del potere di adottare provvedimenti amministrativi dotati di efficacia esecutiva suscettibili di sospensione secondo il meccanismo dell'art. 5 D.Lgs. 150/11;

che, per tutte le ragioni sopra illustrate, deve quindi ritenersi complessivamente preferibile l'opzione interpretativa secondo la quale la tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. è ammissibile per l'ottenimento dell'ordine di cancellazione di segnalazioni dalla centrale rischi non solo nei casi in cui sia espressamente prospettato dall'istante o sia comunque ricavabile dalla domanda l'inadempimento degli obblighi di buona fede e correttezza nascenti dal rapporto contrattuale tra banca intermediaria e cliente, ma anche nei casi in cui il soggetto segnalato prospetti *tout court* la violazione da parte dell'intermediario delle norme sul trattamento dei dati personali, cioè della normativa sulla privacy, salvo restando soltanto il caso, da trattarsi esclusivamente con il rito ex art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, in cui sia espressamente prospettata la responsabilità di Banca d'Italia per fatto proprio, ogniqualvolta cioè, per errore di uno degli "incaricati", la segnalazione dell'intermediario venga recepita e trattata in modo non corretto, e sia

pertanto imputabile alla stessa Banca d'Italia (o anche ad essa) la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali;

che, salvo tale ultima ipotesi, in cui Banca d'Italia è ineluttabilmente parte necessaria del procedimento ex art. 10, 4 comma, D.Lgs. 150/11, deve negarsi la legittimazione passiva di Banca d'Italia ex art. 700 c.p.c. nei casi in cui sia prospettata la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, della Banca intermediaria per la segnalazione erronea/illegittima, non solo in ragione del cd. principio di causalità dell'azione condivisibilmente invocato sul tema da Trib. Verona, 23/10/12 (sopra cit.), ma anche tenuto conto, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 139/91, 14° Aggiornamento del 29/4/11, (cfr. cap. I, sez. 1 pgf. 5), che:

- 1) la rettifica dei dati errati o dei mutamenti di *status* del cliente avviene, in base alle Istruzioni della Banca d'Italia, esclusivamente ad opera dell'intermediario, tenuto a controllare le segnalazioni di rischio trasmesse alla Banca d'Italia e a rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete;
- 2) il potere di 'indagine' di Banca d'Italia attiene solo alla verifica dei dati anagrafici del cliente e dell'entità del credito, ma certamente non alla valutazione della sussistenza del rischio di credito ('sofferenza', 'incaglio' o altro), che B.I. non è in grado di conoscere perché non ha rapporti diretti con il soggetto segnalato, cliente dell'intermediario;

3) a carico dell'intermediario è sancito l'obbligo di ottemperare senza ritardo agli ordini dell'autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla centrale rischi;

4) Banca d'Italia, non avendo la possibilità per le ragioni predette di dimostrare in giudizio la fondatezza della segnalazione, non ha alcun interesse in sede giudiziale a contraddire o a resistere alla domanda attorea;

5) in tutti i casi nei quali la tutela cautelare sia effettivamente funzionale alla tutela di merito a contenuto risarcitorio nei confronti dell'intermediario, a questa è normalmente estranea Banca d'Italia; che va, pertanto, ritenuto ammissibile il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. da B. C. S.r.l.;

che, nel merito, la segnalazione a sofferenza di U. ha ad oggetto un debito della ricorrente di € 44.223,49, indicato dalla Banca quale 'scoperto' del contratto di conto corrente di corrispondenza siglato con B. (cfr. doc. 17 della ricorrente);

che la ricorrente ha lamentato sia l'illegittimità della segnalazione a sofferenza, per non essere stata preceduta da idonea comunicazione di preavviso da parte della Banca intermediaria, sia l'infondatezza del suo presupposto sostanziale, cioè la carenza dei presupposti di fatto per il censimento a sofferenza della posizione;

che la resistente U. ha contestato i detti assunti, osservando, quanto al primo aspetto, di avere provveduto ad informare preventivamente il cliente della prossima segnalazione con la comunicazione 8/10/13 (sub

doc. 17 di parte ricorrente) e, quanto al secondo aspetto, che erano effettivamente sussistenti i presupposti di fatto legittimanti la segnalazione, vale a dire la sussistenza di una condizione della debitrice B. sostanzialmente equiparabile all'insolvenza;

che, avuto riguardo al *fumus boni iuris*, le censure di parte ricorrente possono a prima lettura ritenersi fondate sotto entrambi i sopraindicati profili;

che, invero, quanto al primo profilo, occorre rilevare che, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 139/91, 14° Aggiornamento del 29/4/11, (cfr. Cap. II, sez. 2 pgf. 1.5), "*gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali obbligati (garante, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*"; che si è già avuto modo di evidenziare che detto obbligo trova il proprio fondamento nel dovere di buona fede e correttezza che caratterizza la relazione negoziale intercorrente tra la banca e il cliente, tenuto anche conto che l'estensione dell'accertamento che la banca deve compiere, riguardando l'intera condizione patrimoniale del cliente, richiede *naturaliter* la previa acquisizione di informazioni dal cliente stesso e, quindi, l'apertura di un canale di interlocuzione con quest'ultimo, anche nella eventuale prospettiva di consentirgli di contestare la sussistenza dell'ipotizzato stato di insolvenza che è il presupposto della segnalazione a sofferenza;

che, in tale prospettiva, è stato condivisibilmente affermato in dottrina che l'informativa *de qua* deve essere *completa, chiara e tempestiva*, ciò

che, ad opinione di questo giudice, significa che, nel suo contenuto minimo, essa: 1) deve specificare al cliente che la banca è in procinto di compiere proprio la segnalazione cd. 'a sofferenza' in C.R. Banca d'Italia, come si ricava inequivocamente dal fatto che, a differenza dell'art. 4, comma 7 del Codice deontologico delle SIC private¹ (che prescrive che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, in occasione della prima segnalazione, l'intermediario deve più genericamente avvertire l'interessato "*?dell'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie*"), la citata Circolare 139/91 indica quale specifico oggetto dell'obbligo di informativa - in virtù della sua maggiore potenzialità dannosa - proprio la segnalazione 'a sofferenza' e non qualsiasi altra segnalazione di rischio di credito (es. inadempimenti persistenti, incagli); 2) deve giungere al cliente in tempo utile per consentirgli la valutazione di ogni possibile misura atta ad evitare la segnalazione stessa (pagamento integrale o parziale del debito, offerta di piano di rientro, eccetera); che, nel caso di specie, l'informativa offerta da U. va giudicata inadeguata, in quanto genericamente indicante la "*?prossima registrazione in uno o più sistemi di informazioni creditizie*", senza alcun riferimento alla segnalazione 'a sofferenza' nella C.R. Banca d'Italia;

¹ 'Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti', predisposto dalle associazioni di categoria e approvato dal Garante della privacy il 16/11/04 ai sensi degli artt. 12 e 117 del D.Lgs. n. 196/03

che, contrariamente alle sopra riportate previsioni della Circolare B.I. n. 139/91, l'informativa non è stata inviata all'obbligato solidale, cioè al fideiussore della società B. P.;

che tali rilievi sono sufficienti a determinare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza in C.R. Banca d'Italia per inadeguatezza dell'informativa al cliente e mancanza dell'informativa stessa al coobbligato solidale;

che il giudizio di illegittimità dell'informativa appare ancor più fondato, sempre nell'ottica della violazione dei doveri di buona fede e correttezza gravanti sull'intermediario, se solo si tiene conto del fatto che alla comunicazione 8/10/13 di recesso dal conto corrente contenente l'informativa stessa (cfr. doc. 17 di parte ricorrente, cit.), la banca ha fatto seguire altra comunicazione 4/11/13 dal contenuto oggettivamente incompatibile con la volontà di cessazione del rapporto contrattuale, in quanto contenente la modifica in pari data (4/11/13) delle condizioni contrattuali, missiva che la società debitrice ha in buona fede interpretato come manifestazione della volontà dell'istituto di prosecuzione del rapporto alle rinnovate condizioni, sicché la successiva segnalazione a sofferenza della società stessa in C.R. Banca d'Italia è risultata del tutto improvvisa ed irragionevole; ritenuto che, avuto riguardo al contenuto sostanziale della segnalazione, deve premettersi che questo giudice ritiene del tutto condivisibile

l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nella valutazione della sussistenza della situazione di insolvenza che funge da presupposto per l'appostazione a sofferenza: a) deve aversi riguardo alla complessiva situazione economico finanziaria del cliente e non al mero ritardo nel pagamento di un debito; b) deve venire in considerazione non solo l'esattezza del contenuto della segnalazione, ma anche l'intera condotta posta in essere dall'intermediario nell'effettuare detta valutazione (su entrambi gli aspetti, *ex multis*, Cass.12/10/2007 n. 21428);

che, secondo la predetta Circolare di Banca d'Italia n. 39/91, le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una suddivisione in varie categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa alle caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella delle 'sofferenze', nella quale devono essere segnalati *"?tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili"*, con valutazione da parte dell'intermediario della *"?complessiva situazione finanziaria del cliente"* e non sulla base del *"?mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito"* (cfr. Cap. 2, Sez. 2, pgf. 5);

che, in tale prospettiva, pur data per acquisita una nozione *levior* dell'insolvenza *de qua* rispetto a quella di cui all'art. 5 L.F. (cfr. Cass. n. 7958/09), deve ritenersi estranea al concetto di 'sofferenza' legittimante la segnalazione in C.R. la semplice sussistenza di un

inadempimento, stante l'inidoneità ai fini della detta segnalazione di una situazione patrimoniale debitoria tale da proporre un rischio sì attuale ma sostanzialmente generico, come pure di una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente e del mero ritardo nei pagamenti nonchè più in generale della mancata puntualità nei pagamenti stessi, onde un simile inadempimento, quante volte non risulti correlato ad un oggettivo stato di difficoltà non transeunte di far fronte alle proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito in termini di "sofferenza" (cfr. ancora Cass.12/10/2007 n.

21428; cedi anche, in tema, Trib. Milano 23/9/09);

che, nel caso di specie, gli indici dai quali la banca con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto trarre l'assenza del presupposto dello stato di insolvenza della società come sopra chiarito sono rappresentati:

- 1) dall'operatività bancaria della società anche con altri due istituti di credito (B. P. di M. e B. S. G. Q. V.), rispetto ai quali emerge una situazione di prolungato ma modesto sconfinamento sull'accordato nelle linee a scadenza (da maggio 2013 addirittura inferiori a €10.000, cfr. C.R. Banca d'Italia sub doc. 20 della ricorrente);
- 2) dal fatto che nessuna delle due suddette banche ha segnalato a sofferenza B. (cfr., al riguardo, dichiarazione di B. P. di M., sub doc. 26 della ricorrente, che al contrario attesta l'assenza di qualsiasi sconfinamento di B. al 31/12/13);
- 3) dal fatto che le indicazioni trasmesse dalle due suddette banche in C.R. Banca d'Italia attestano solo una situazione di ritardo nei pagamenti da

parte di B., come si evince dalla descrizione dello ‘stato dei rapporti’ con i codici ‘830’, ‘831’ e ‘832’ (rispettivamente crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 o da più di 180 giorni);

che, in applicazione dei principi ricavabili dalla Circolare n. 39/91 e sopra illustrati, i dati che precedono vanno esaminati congiuntamente ad altri indici che la situazione complessiva della società è in grado di esprimere e che dimostrano, ad opinione di questo giudice, la sussistenza di margini di futuro recupero di una condizione fisiologica della vita della società, vale a dire:

- i buoni risultati della gestione tipica della società stessa, rilevabili da un MOL positivo e in trend di crescita (cfr. Cfr. bilancio al 31/12/12, sub doc. 23 della ricorrente);
- la complessiva capacità di rimborso della società, dimostrata sia dalla progressiva erosione del saldo passivo del conto corrente dal picco negativo del settembre 2010 in avanti (vedi gli estratti conto sub doc. 10 della ricorrente ed altresì i dati comparati ivi registrati di uscite/entrate trimestrali), sia dalla circostanza che il mutuo chirografario originariamente acceso con U. è stato integralmente rimborsato;
- l'assenza di protesti a carico della società e del suo legale rappresentante (cfr. doc. 22 della ricorrente);

che per tutte le ragioni illustrate deve ritenersi che B. versi non già in stato di insolvenza bensì, più verosimilmente, in una situazione di forte tensione finanziaria non irreversibile, come attualmente gran parte delle

società che, al suo pari, operano nel settore dell'edilizia; che i dati che precedono autorizzano a ritenere non decisivo il pignoramento presso terzi notificato a U. in conseguenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per €16.140,00 emesso a carico di B. dal Tribunale di Vicenza il 7/1/13, anche tenuto conto della modestia dell'importo ingiunto, dell'unicità del precedente e della non conoscenza - mancando in atti il decreto monitorio - della causale della provvisoria esecutorietà;

che, nel quadro appena complessivamente descritto, la segnalazione a sofferenza effettuata da U. non sembra giustificata anche alla luce del modesto importo del debito inadempito, che appare peraltro, almeno in parte, fondatamente contestato (a tale ultimo riguardo, non è inutile evidenziare che, a fronte dell'enunciazione da parte della ricorrente che l'esposizione verso la banca venne ad appesantirsi in misura incrementale non solo per l'utilizzo del credito ma anche per l'addebito e la capitalizzazione di spese e di interessi e che la domanda cautelare è strumentale a un futuro giudizio di merito finalizzato ad accertare *anche* l'effettiva consistenza dei rapporti dare/avere con la banca, il contratto di conto corrente bancario siglato dalle parti il 2/3/07 prevede una clausola di CMS della cui sufficiente determinatezza ex art. 1346 cod.civ. è quantomeno lecito dubitare, sì da lasciare ipotizzare sin d'ora un corrispondente credito restitutorio della società nei confronti della banca);

che, alla luce dei principi sopra richiamati e della puntuale e ragionata applicazione dei criteri di cui alla Circolare n. 139/91 di Banca d'Italia,

la descritta situazione non può giudicarsi idonea a legittimare la segnalazione a sofferenza in C.R. Banca d'Italia, risultando più aderente alla realtà finanziaria di B. o il mantenimento della segnalazione risultante in essere ad ottobre 2013 (cfr. doc. 20 della ricorrente) indicativa dello stato del rapporto in termini di *inadempimento o sconfinamento c.d. 'persistente'* (quella che l'intermediario è tenuto a fare quando il mancato pagamento o il mancato rientro si sia protratto per un periodo di tempo superiore a 90 e 180 giorni) o al più l'eventuale segnalazione di *'incaglio'*, che la Circolare predetta (Cap. 2, Sez. 3, Il 23), con riguardo all'intera posizione del cliente e, cioè, a tutte le sue linee di credito, descrive in termini di *"?temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo"*; che pertanto la segnalazione a sofferenza *de qua* deve ritenersi non solo illegittima per violazione dell'obbligo d'informativa come sopra illustrato ma anche sostanzialmente erronea per le ragioni appena indicate, potendo invero ipotizzarsi, sotto entrambi gli indicati profili, sia la violazione delle disposizioni della Circolare n. 139/91 di Banca d'Italia sia la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nel rapporto tra banca e cliente (per la configurazione di una segnalazione in assenza dei presupposti di fatto quale violazione del dovere di buona fede e correttezza sul piano dei rapporti contrattuali tra banca e cliente, cfr. Trib. Milano 23 settembre 2009, ne Ilcaso.it); ritenuto che, avuto riguardo al *periculum in mora*, la segnalazione 'a sofferenza', proprio in quanto formalmente presupponente uno stato di insolvenza e tale da

attribuire al soggetto segnalato la qualifica di 'cattivo pagatore', comporti ex sé una potenzialità di pregiudizio irreparabile;

che essa, da un lato, determinando il sostanziale annullamento del merito creditizio del soggetto, risulta astrattamente idonea a determinare una perdurante lesione della sua reputazione commerciale e, dall'altro, ingenera certamente un ulteriore grave danno al soggetto che sia anche imprenditore, tenuto conto che l'impresa accede ordinariamente al credito e che la segnalazione a sofferenza in C.R. Banca d'Italia determina l'immediata richiesta di rientro dei fidi e la repentina e generalizzata chiusura dell'accesso al credito da parte del sistema bancario, sì da determinare essa stessa il rischio dell'insorgenza a carico dell'imprenditore di una condizione di vera e propria insolvenza ex art. 5 L.F.;

che a carico della ricorrente si prefigura, pertanto, un pregiudizio imminente, perché attuale, ed irreparabile, per la difficoltà di accertamento in sede di merito; che, pertanto, il ricorso va accolto;

che l'accertamento della mancanza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza comporta l'obbligo in capo all'intermediario di attivarsi in modo da assicurare che le risultanze della C.R. Banca d'Italia forniscano una rappresentazione corretta della realtà fattuale del cliente;

che, diversamente dal caso di inesistenza o estinzione del credito, in cui l'onere di rettifica a carico dell'intermediario comporta la rimozione integrale della segnalazione per tutto il periodo di tempo in cui il credito

è risultato iscritto, nei casi di insussistenza dell'insolvenza ovvero di difetto/inadeguatezza dell'informativa, l'intermediario è tenuto a procedere a una riclassificazione a posteriori delle segnalazioni relative a ciascun rapporto creditizio in essere con il cliente, in conformità alla situazione fattuale riscontrabile in relazione ad ognuna delle rilevazioni mensili per le quali il cliente stesso era stato censito 'a sofferenza' (dando così conto, per es., del mancato rientro o adempimento nel termine di 90 o 180 giorni);

che, nel caso di segnalazione abusiva, il rimedio della cancellazione oltre a rimuovere il fatto generatore del danno è anche riparatorio del danno stesso (permanente), con la conseguenza che tale rimedio può essere ottenuto anche quale risarcimento in forma specifica; che, a fronte di un provvedimento cautelare anticipatorio quale la cancellazione della segnalazione a sofferenza in C.R., deve provvedersi alla regolazione delle spese del presente procedimento, tenuto conto che la scelta di deflazione processuale facoltizzata dalla nuova formulazione dell'art. 669 octies, 6 comma, c.p.c. non deve tradursi nell'eventuale pregiudizio per la parte vittoriosa di non poterle recuperare;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso cautelare della ricorrente, ordina alla resistente U. di attivarsi immediatamente per ottenere da Banca d'Italia:

- 1) l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza effettuata il 22/11/13;

2) la corretta riclassificazione a posteriori delle segnalazioni relative a ciascun rapporto creditizio in essere con B. C. S.r.l., in conformità alla situazione fattuale riscontrabile in relazione ad ognuna delle rilevazioni mensili per le quali il cliente stesso era stato dalla data suddetta censito 'a sofferenza'.

Condanna U. a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento cautelare, liquidate in € 3.500,00 per compensi e € 250,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA..

Verona, 2 luglio 2014

IL GIUDICE

Dr. Eugenia Tommasi di Vignano